



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.1381 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Norme per favorire le opportunità di vita autonoma, la mobilità e l'integrazione sociale delle persone con disabilità"
(Reg.Gen.n.231)

Ad iniziativa dei Consiglieri D'Ercole e Ronghi.
Depositata in data 9 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **20 MAR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Norme per favorire le opportunità di vita autonoma, la mobilità e l’integrazione sociale delle persone con disabilità”

Ad iniziativa dei Consiglieri D’Ercole e Ronghi.

Ruolo Generale n.231



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale
Il Presidente

ATTIVITA' LEG. VA. 01
REG. GEN. N. 231

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 9 FEB. 2007
PROT. 1381

Relazione alla proposta di Legge Regionale: "Norme per favorire le opportunità di vita autonoma, la mobilità e l'integrazione sociale delle persone con disabilità."

Per una persona disabile vivere in un mondo dove tutto è costruito per persone normo-dotate è difficile se non impossibile, infatti chi progetta e chi costruisce non considera la varietà del genere umano. Vi sono scale, gradini, porte strette che per chi è costretto a muoversi su di una sedia a rotelle ha una mobilità sensibilmente ridotta è fonte di disagio e di grandi frustrazioni. L'allungarsi della vita fa sì che vi siano sempre più persone non autonome o per l'età avanzata o per cause patologiche. Si trovano in situazioni di bisogno, scoprono cosa siano le barriere architettoniche in tarda età. La casa, se prima era un comfort, ora è inaccessibile se non una prigione a causa di mancanza di ascensore. Gestì che prima erano semplicissimi come alzare una tapparella, accendere un interruttore o fare il bagno, ora sono complicati ed a volte impossibili.

La Regione Campania, è una delle poche in Italia che non ha una Legge Regionale che regoli l'erogazione di contributi atti a favorire la mobilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone con disabilità motorie e sensoriali.

Questa proposta di Legge Regionale è composta di otto articoli.


Con riferimento ad esperienze già collaudate in regioni dell'Italia Settentrionale, si è proceduto ad integrare la proposta di L.R. con le normative nazionali che di anno in anno si sono avvicinate e si è compensato laddove erano carenti.

Certo, questa proposta di L.R. non è esaustiva per tutti i casi, ma è un buon punto di partenza per colmare il vuoto normativo esistente in Campania, per elevare la normativa regionale al pari di quelle del Nord, e per evitare speculazioni ed usi impropri delle somme stanziare.

Il finanziamento di arredi e tecnologie elettriche, elettroniche ed informatiche nonché per la domotica (dall'unione delle parole Domus ed Informatica) previsto dall'art. 5, farà sì che disabili di tutte le età possano controllare a loro piacimento e comfort l'ambiente domestico, potranno acquistare ausili che il nomenclatore tariffario nazionale non offre, ad esempio: solleva-persone elettrici a parete o a soffitto, vasche da bagno con portiera per consentire un facile accesso agli anziani, cucine adattate a chi si muove in carrozzina, interruttori comandati da telecomando, etc, usufruendo anche di fondi europei per l'installazione di nuove tecnologie.

Per la mobilità (art. 4) è previsto il finanziamento per chi guida, un contributo per l'acquisto dell'autovettura e dei comandi per la guida (attualmente il contributo nazionale è pari al 20% solo per i comandi guida L. 104/92 art. 27 - la regione Molise nel 2005, ha stanziato 600.000,00 euro "seicentomila" per i disabili che acquistano l'auto).

Per i disabili gravi che devono essere trasportati, è previsto un contributo per l'acquisto del veicolo ed un contributo per le modifiche. Per evitare speculazioni sarà erogato il contributo solo in caso di consistenti modifiche per l'accesso al veicolo.


Francesco D'Ercole



Consiglio Regionale della Campania

Titolo I
FINALITÀ

Articolo 1
Finalità

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104, la regione Campania favorisce la vita di relazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente, la non discriminazione e la pari opportunità di condizione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Interventi

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere architettoniche e sensoriali e sugli ausili;
- c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale;
- d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei trasporti pubblici, dei servizi di interesse pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico;

2. La Regione si impegna a perseguire coloro che non applicano le normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, alla revoca dei finanziamenti pubblici erogati in caso di realizzazione di opere pubbliche.



Consiglio Regionale della Campania

Titolo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA

Articolo 3

Obiettivi

1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, sostiene interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale.
3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Acquisto e adattamento di veicoli privati

1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma I dell'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Interoenti per la permanenza nella propria abitazione

1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione:
 - a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
 - b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
 - c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n.13, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 9 gennaio 1989, n.13



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Servizio di assistenti personali

1. La Regione promuove il servizio di assistenti personali attraverso finanziamenti agli ambiti di zona sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n.328
2. Il servizio di assistenti personali viene svolto a favore di persone con handicap grave, non autosufficienti, certificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
3. La definizione delle quantità e qualità dell'erogazione del servizio definita all'interno dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328.
4. Il servizio di assistenti personali fornisce:
 - a) aiuto alla persona con disabilità grave in grado di auto-determinare le proprie scelte di vita, attraverso servizi offerti in ambito domiciliare e sociale allargato
 - b) sostegno alla famiglia per persone non in grado di auto-determinare le proprie scelte di vita, negli impegni di cura quotidiana con priorità alle situazioni di impossibilità a garantire la continuità dell'intervento assistenziale.



Consiglio Regionale della Campania

Titolo III

SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 7

Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza

1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza nell'area della disabilità, mediante:

- a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali;
- b) la costruzione di banche dati a carattere legislativo e documentario, delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;
- c) la promozione di specifiche iniziative e corsi di aggiornamento e di formazione;
- d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia;
- e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazioni professionali competenti, relativi al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali;
- f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 8
Norma finanziaria

- 1 La presente legge entra in vigore dal primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.
- 2 Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte mediante l'istituzione di apposite U PB nel bilancio regionale.